

Approvato dal Senato Accademico del 24/09/2025 e dal Consiglio di Amministrazione del 02/10/2025 , emanato con Decreto Rettorale n. 398 del 03/10/2025

Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca, incarichi post-doc e incarichi di ricerca, ai sensi degli artt. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti, ai titolari di incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai titolari di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto e relativi alla titolarità di contratti di ricerca (art. 22, Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis, Legge 240/2010), di incarichi di ricerca (art. 22-ter, Legge 240/2010), non può in ogni caso superare gli undici anni complessivi, computando anche i periodi maturati presso altre università ed enti pubblici di ricerca italiani, anche se non continuativi. Ai fini del calcolo di tale durata non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 2

Durata dei contratti di ricerca (ex art. 22 L. 240/2010)

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

2. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 3

Durata degli incarichi post-doc (ex art. 22-bis L. 240/2010)

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

2. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4

Durata degli incarichi di ricerca (ex art. 22-ter L. 240/2010)

1. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere rinnovati e prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

2. La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, inclusi eventuali rinnovi e proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

3. I termini massimi, di cui ai due commi, precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

4. Ai fini del calcolo della durata complessiva, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

TITOLO II – CONTRATTI DI RICERCA

Art. 5

Caratteristiche e finalità dei contratti di ricerca

1. L'Università Telematica Pegaso può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "contratti di ricerca", finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

3. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

4. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute, secondo la normativa vigente.

Art. 6

Proposta di attivazione

1. Ai fini dell'attivazione di contratti di ricerca, il Consiglio di Dipartimento delibera, in seduta plenaria, l'attivazione delle procedure sottese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

2. La delibera di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero e la durata dei contratti di ricerca;
- b) la descrizione del progetto di Ricerca ed il relativo titolo;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;

h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

Art. 7 Bando di selezione

1. I contratti di ricerca di cui all'art. 6, emanati con decreto del Rettore, sono stipulati a seguito dell'espletamento di apposite procedure di selezione comparative pubbliche.

2. Le procedure di selezione dei contrattisti di ricerca possono riferirsi ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ed hanno lo scopo di valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando, il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Il bando di selezione, reso pubblico nella sezione preposta del sito di Ateneo, sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, deve contenere:

- a) la tipologia contrattuale;
- b) il numero e la durata dei contratti di ricerca;
- c) i requisiti, modalità e termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- d) il progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
- e) il gruppo scientifico-disciplinare;
- f) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- g) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- h) la conoscenza della lingua da verificare durante la selezione;
- i) il numero massimo delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
- j) la durata del contratto;
- k) le specifiche funzioni;
- l) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- m) il trattamento economico e previdenziale.

Art. 8 Requisiti di accesso

1. Possono concorrere alla selezione, di cui al Titolo II del presente regolamento, esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010.

2. Possono altresì concorrere alla selezione coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

3. Non possono partecipare alla selezione:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010 (RTDa, RTDb, RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che richiede l'attivazione della copertura del/i posto/i, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, l'Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificato all'interessato.

Art. 9 Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati devono essere presentati secondo le modalità ed entro la data indicate nel relativo bando di indizione.

Art. 10 Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione giudicatrice, costituita da tre componenti, tra professori e ricercatori, afferenti ai gruppi disciplinari indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai gruppi disciplinari affini, è nominata con Decreto del Rettore, previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico.

2. Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

3. Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiliazione dei Commissari.

4. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte degli stessi, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

6. La Commissione attua la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando.

7. La valutazione è integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività sottese.

8. La Commissione deve:

- a) predeterminare i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio;
- b) valutare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati;
- c) svolgere il colloquio;
- d) formulare una graduatoria dei candidati con il relativo giudizio finale che saranno resi pubblici sulla sezione preposta del sito di Ateneo.

9. Il colloquio, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Il colloquio, che deve comprendere l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati.

11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

12. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Su proposta motivata del Presidente di commissione, può essere concessa dal Rettore, con proprio provvedimento, una proroga del suddetto termine per una sola volta e per non più di 30 giorni. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà, con proprio decreto, alla revoca della nomina e, con il medesimo atto, alla nomina di una nuova Commissione.

13. Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati con atto del Rettore, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, al competente ufficio dell'Amministrazione e sono resi pubblici mediante pubblicazione nella sezione preposta del sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

14. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

Art. 11

Formalizzazione del rapporto

1. Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito, di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione approvano il nuovo conferimento del contratto al candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

3. Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.

4. Il contratto deve contenere in particolar modo:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) le prestazioni richieste;
- c) il trattamento economico.

Art. 12

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il contrattista articola la prestazione lavorativa di concerto con il proprio Responsabile della ricerca.

2. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

4. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata

biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 13 Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni, di cui all'art. 22, comma 2, della L. 240/2010.

3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.

6. La proroga del contratto di ricerca è sottoscritta dal contrattista e dal Direttore Generale, o suo delegato.

Art. 14 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3. Il contrattista può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 15 Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università Telematica Pegaso.

4. Il contrattista può svolgere attività retribuita di supporto alla didattica dell'Università Telematica Pegaso, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con il contratto nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

5. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs n. 75/2017.

Art. 16

Tattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi:

- a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
- b) livello intermedio: pari alla media aritmetica tra il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
- c) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università Telematica Pegaso ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'attività di ricerca svolta dal contrattista di ricerca è soggetta a valutazione ai fini dell'eventuale proroga del contratto di ricerca, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

2. Entro 3 mesi dalla scadenza, il contrattista di ricerca deve trasmettere al Consiglio di Dipartimento una relazione attestante l'attività svolta in ragione della funzione assegnata, nonché i lavori scientifici eventualmente prodotti.

3. La valutazione è svolta dai membri del Consiglio di Dipartimento interessato e l'esito è trasmesso al titolare del contratto di ricerca.

4. In caso di inadempienze, il Consiglio del Dipartimento interessato informa il Senato Accademico che decide sulla eventuale risoluzione del rapporto.

TITOLO III - INCARICHI POST-DOC

Art. 18

Caratteristiche e finalità degli incarichi post-doc

1. L'Università Telematica Pegaso può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati o con fondi interni o da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

3. La durata complessiva degli incarichi post-doc conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, incluse le eventuali proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

4. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 19

Proposta di attivazione

1. Ai fini dell'attivazione di incarichi post-doc, il Consiglio di Dipartimento delibera in seduta plenaria l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi post-doc con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

2. La delibera, di cui al precedente comma, deve indicare:

- a) il numero e la durata degli incarichi post-doc;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

Art. 20

Bando di selezione

1. Gli incarichi post-doc, di cui all'art. 18, emanati con decreto del Rettore, sono conferiti a seguito dell'espletamento di apposite procedure di selezione comparative pubbliche.

2. Le procedure di selezione degli incarichi post-doc possono riferirsi ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ed hanno lo scopo di valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando, il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

3. Il bando di selezione, reso pubblico sulla sezione preposta del sito di Ateneo, sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, deve contenere:

- a) la tipologia contrattuale;
- b) i requisiti, modalità e termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- c) il progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
- g) la conoscenza della lingua da verificare durante la selezione;
- h) il numero massimo delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
- i) la durata del contratto;
- j) le specifiche funzioni;
- k) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- l) il trattamento economico e previdenziale.

Art. 21

Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle selezioni, di cui al Titolo III del presente regolamento, esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 240 del 2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (Ricercatori RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che richiede l'attivazione della copertura del/i posto/i, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, l'Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificato all'interessato.

Art. 22

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati devono essere presentati secondo le modalità ed entro la data indicate nel relativo bando di indizione.

Art. 23

Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

1. Per quanto riguarda la Commissione giudicatrice e la modalità di svolgimento della selezione, si rimanda all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 24

Formalizzazione del rapporto

1. Il conferimento dell'incarico post-doc è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito stilata dalla Commissione ed approvata dal Rettore, di cui al precedente art. 23 del presente Regolamento.

2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione approvano il nuovo conferimento dell'incarico al candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

3. Il candidato che ha superato la valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.

4. Il contratto deve contenere in particolar modo:

- d) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- e) le prestazioni richieste;
- f) il trattamento economico.

Art. 25

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il titolare di incarichi post-doc articola la prestazione lavorativa di concerto con il proprio Responsabile della ricerca.

2. Il titolare di incarichi post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

4. Al titolare di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Al titolare di incarichi post-doc viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

Art. 26

Proroga degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. L'eventuale proroga dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 18 comma 3, del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.
3. La proroga dell'incarico è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
6. La proroga dell'incarico di lavoro è sottoscritta dal titolare dell'incarico e dal Direttore Generale, o suo delegato.

Art. 27

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Fino alla scadenza del termine, il recesso dall'incarico può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
3. Il titolare dell'incarico può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà al titolare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 28

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche;
 - la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi di ricerca o di altri incarichi post-doc, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi post-doc non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università Telematica Pegaso.
4. Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto

equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del d.lgs n. 75/2017.

Art. 29

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi post-doc è corrisposto un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in relazione all'impegno richiesto, in misura non inferiore al minimo stabilito con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 22-bis, comma 5, della L. 240/2010, sulla base di un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università Telematica Pegaso ed il titolare dell'incarico post-doc di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 30

Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'attività di ricerca svolta dal titolare dell'incarico post-doc è soggetta a valutazione ai fini dell'eventuale proroga dell'incarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del presente Regolamento.

TITOLO IV - INCARICHI DI RICERCA

Art. 31

Caratteristiche e finalità degli incarichi di ricerca

1. L'Università Telematica Pegaso può stipulare contratti individuali di diritto privato, denominati "incarichi di ricerca", finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, di seguito denominato Responsabile della ricerca. Tali incarichi possono essere finanziati con fondi disponibili nell'ambito di convenzioni, contratti o contributi, provenienti da Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici o privati, Imprese.

2. Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere rinnovati e prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

3. La durata complessiva degli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, inclusi eventuali rinnovi e proroghe degli stessi, non può superare i tre anni, anche non continuativi.

4. I termini massimi di cui ai due commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

5. Ai fini del calcolo della durata complessiva di cui ai commi 2 e 3, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 32 Proposta di attivazione

1. Ai fini dell'attivazione di incarichi di ricerca, il Consiglio di Dipartimento delibera in seduta plenaria l'attivazione delle procedure di conferimento degli incarichi con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

2. La delibera di cui al precedente comma devono indicare:

- a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;
- b) la descrizione dell'attività oggetto dell'incarico ed il relativo titolo;
- c) il Responsabile della ricerca;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico disciplinare;
- f) la sede di svolgimento delle attività;
- g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
- h) l'importo dello stipendio annuo lordo onnicomprensivo.

Art. 33 Bando di selezione

1. Gli incarichi di ricerca di cui all'art. 32, emanati con decreto del Rettore, sono conferiti a seguito dell'espletamento di apposite procedure di selezione comparative pubbliche.

2. Il conferimento degli incarichi di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea, da altri enti di ricerca, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati, nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo.

3. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il "Seal of Excellence" attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell'ambito di bandi competitivi.

4. Il conferimento degli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, può avvenire anche mediante procedure di conferimento diretto, mediante avvisi pubblicati sulla sezione preposta del sito di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

5. Il bando di selezione, reso pubblico nella sezione preposta del sito di Ateneo, sul sito del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea, deve contenere:

- a) la tipologia contrattuale;
- b) i requisiti, modalità e termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- c) il progetto di Ricerca per cui viene attivata la posizione concorsuale con le specifiche relative al finanziamento correlato;
- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
- e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
- f) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;

- g) la conoscenza della lingua da verificare durante la selezione;
- h) il numero massimo delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione;
- i) la durata del contratto;
- j) le specifiche funzioni;
- k) i diritti e i doveri relativi alla posizione;
- l) il trattamento economico e previdenziale.

Art. 34

Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle selezioni, di cui al Titolo IV del presente regolamento, esclusivamente giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da non più di sei anni, ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 o di un titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto, conseguito allo stesso modo da non più di sei anni.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. n. 382/1980;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 (RTDa, RTDb, RTT);
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento che richiede l'attivazione della copertura del/i posto/i, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, l'Amministratore Delegato o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificato all'interessato.

Art. 35

Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione alla selezione ed i relativi allegati devono essere presentati secondo le modalità ed entro la data indicate nel relativo bando di indizione.

Art. 36

Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione giudicatrice, costituita da tre componenti, tra professori e ricercatori, afferenti ai gruppi disciplinari indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai gruppi disciplinari affini, è nominata con Decreto del Rettore, previa estrazione a sorte su una rosa di sei nominativi proposti dal Senato Accademico.

2. Per la nomina della Commissione si osservano le norme vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

3. Dalla data di pubblicazione decorrono 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari.

4. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. L'eventuale colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte degli stessi, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

6. La Commissione attua la valutazione comparativa dei candidati volta a valutare il possesso, da parte degli stessi, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando.

7. La valutazione è eventualmente integrata da un colloquio pubblico volto ad accertare l'attitudine e l'idoneità dei candidati allo svolgimento delle attività sottese.

8. La Commissione deve:

- a) predeterminare i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dell'eventuale colloquio;
- b) valutare titoli e pubblicazioni presentate dai candidati;
- c) svolgere l'eventuale colloquio;
- d) formulare una graduatoria dei candidati con il relativo che saranno resi pubblici sulla sezione preposta del sito di Ateneo.

9. L'eventuale colloquio, inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca del candidato, verte sul progetto presentato e la relativa tematica e sul programma indicato nel bando. Il colloquio eventuale, che deve comprendere l'accertamento della conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, si intende superato se il candidato consegue una votazione minima di almeno 30 su 50.

10. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati.

11. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

12. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Su proposta motivata del Presidente di commissione, può essere concessa dal Rettore, con proprio provvedimento, una proroga del suddetto termine per una sola volta e per non più di 30 giorni. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra, il Rettore provvederà, con proprio decreto, alla revoca della nomina e, con il medesimo atto, alla nomina di una nuova Commissione.

13. Gli atti della selezione e la graduatoria di merito sono approvati, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi al competente ufficio dell'Amministrazione, con atto del Rettore e sono resi pubblici mediante pubblicazione nella sezione preposta del sito di Ateneo, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali.

14. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione.

Art. 37

Procedure di conferimento diretto - Avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati

1. I Responsabili della Ricerca, fermo restando da quanto stabilito dall'art. 31 del presente regolamento, possono richiedere al proprio Direttore di Dipartimento l'attivazione delle procedure di conferimento diretto relative agli incarichi di ricerca finanziati con risorse esterne ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo, sulla base di bandi competitivi.

2. L'avviso pubblico, emanato con decreto del Rettore, deve contenere:
 - a) il numero e la durata degli incarichi di ricerca;

- b) il programma di ricerca ed il relativo titolo;
 - c) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - d) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
 - f) l'importo annuo omnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca;
 - g) la data presunta di inizio attività;
 - h) i requisiti per il conferimento dell'incarico di ricerca;
 - i) il termine e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
 - j) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.
3. L'avviso è pubblicato nella sezione preposta del sito di Ateneo.

Art. 38

Modalità di svolgimento e termini delle procedure di conferimento diretto

1. La selezione avviene mediante il conferimento diretto degli incarichi di ricerca a giovani studiosi valutati maggiormente qualificati tra quelli giudicati idonei a svolgere l'attività oggetto dell'incarico.

2. La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti con tutti o parte dei candidati, utile ad accertare l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

3. A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo. Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta. I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono riportati in un apposito verbale.

4. Il Responsabile della Ricerca dovrà concludere la selezione entro 30 giorni dalla ricezione delle manifestazioni di interesse, a lui trasmesse dal competente ufficio dell'Amministrazione. Sulla base di una richiesta motivata, il Rettore può concedere una proroga di 8 massimo 30 giorni.

5. Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con decreto del Rettore. Tale decreto, comprensivo degli atti riprodotti, riportanti, tra gli altri, i nominativi dei candidati selezionati e della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati, è pubblicato nella sezione preposta del sito di Ateneo.

Art. 39

Formalizzazione del rapporto

1. Il conferimento degli incarichi di ricerca è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di amministrazione sulla base della graduatoria di merito, di cui al precedente art. 38 del presente Regolamento.

2. In caso di rinuncia da parte dell'interessato, pervenuta successivamente all'approvazione del conferimento, il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione approvano il nuovo conferimento dell'incarico al candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.

3. Il candidato che ha superato la valutazione stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca.

4. Il contratto deve contenere:

- a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
- b) le prestazioni richieste;

c) il trattamento economico.

Art. 40

Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

1. Il titolare dell'incarico di ricerca articola la prestazione lavorativa di concerto con il proprio Responsabile della ricerca.

2. Il titolare dell'incarico di ricerca è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

3. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010.

4. Al titolare dell'incarico di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

5. Al titolare dell'incarico di ricerca viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. n. 3/1957 e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.

Art. 41

Proroga degli incarichi di ricerca

1. Su proposta del Responsabile della Ricerca, gli incarichi di ricerca possono essere prorogati per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste.

2. L'eventuale proroga dell'incarico avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche e dovrà rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 30, comma 3 del presente Regolamento e della durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

3. La proroga dell'incarico di ricerca è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.

4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.

6. La proroga dell'incarico di ricerca è sottoscritta dal titolare e dal Direttore Generale, o suo delegato.

Art. 42

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione dell'incarico è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Fino alla scadenza del termine, il recesso dall'incarico di ricerca può avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

3. Il titolare dell'incarico di ricerca può recedere per iscritto, dando un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà allo stesso un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per l'incarico vengono reintegrati alle Strutture interessate.

Art. 43

Incompatibilità e ulteriori incarichi

1. Gli incarichi di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- la titolarità di assegni di ricerca, di incarichi post-doc o di altri incarichi di ricerca, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare dell'incarico di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università Telematica Pegaso.

4. Il titolare dell'incarico di ricerca può svolgere attività professionale e stipulare contratti che rientrino nella tipologia dei contratti di lavoro autonomo, ivi incluse le attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, purché lo svolgimento di tale attività non interferisca con il proficuo andamento dell'incarico di ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile della ricerca. Tali attività risultano incompatibili con l'incarico nel caso in cui manchi la suddetta autorizzazione.

Art. 44

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai titolari di incarichi di ricerca è corrisposto un importo annuo onnicomprensivo, al lordo degli oneri a carico del titolare dell'incarico di ricerca, definito in relazione all'impegno richiesto, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro. Nelle more dell'emanazione di suddetto decreto, il trattamento economico annuo lordo spettante ai titolari degli incarichi di ricerca non può essere inferiore al minimo stabilito dal decreto ministeriale di cui all'art. 22-bis, comma 5, L. 240/2010. In attesa di tale decreto, la determinazione dell'importo resterà a discrezione dell'Ateneo, in linea con i parametri di mercato e le risorse disponibili.

2. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche).

3. In materia previdenziale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e dei relativi versamenti dei contributi previdenziali).

4. In materia di congedo per malattia si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (diritto a indennità di malattia a carico dell'INPS, entro limiti di durata e importo, in caso di sospensione dell'attività).

5. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università Telematica Pegaso fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

6. L'Università Telematica Pegaso provvede alla copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e per la responsabilità civile con copertura assicurativa a carico di appositi fondi di bilancio.

Art. 45

Valutazione dell'attività di ricerca

2. L'attività di ricerca svolta dal titolare dell'incarico è soggetta a valutazione ai fini dell'eventuale proroga dell'incarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del presente Regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito di Ateneo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

3. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il "Regolamento per la stipula di contratti di ricerca da lavoro dipendente a tempo determinato presso l'Università Telematica Pegaso, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22, modificato con la Legge 29 giugno 2022, n. 79" adottato con D.R. n. 131 del 01/04/2025, che si intende abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di cui al comma precedente.

4. L'efficacia del presente regolamento, relativamente agli incarichi post-doc, è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 22-bis, comma 5, della legge 240/2010, che definirà il trattamento economico minimo per tali incarichi.